

# **CIPeC***brescia*

**Centro di Iniziative Politiche e Culturali**

## **Le ragioni d'un impegno per un nuovo centro d'iniziativa culturale**

**Alcuni Amici impegnati nel Partito Democratico** od in realtà dell'Associazione progressista di Brescia hanno avvertito la necessità di contribuire ad animare costruttivamente il dibattito politico e culturale sulla vicenda politica nazionale, nonché sulla società e le istituzioni locali, convinti che il più ampio coinvolgimento sia dei cittadini che degli iscritti al Pd possa arricchire la politica dell'intero Centro Sinistra, oltre che dello stesso PD.

**Nell'area culturale di riferimento** più ampio dello schieramento democratico, civico e progressista, operano già diverse Associazioni che positivamente valorizzano il confronto ed il dialogo per il rinnovamento della politica. Così come nello stesso PD, che intende caratterizzarsi sempre più come un *partito unito, unitario e pluralista*, e che coerentemente nel proprio Statuto, all'art. 29 , "favorisce la libertà e il pluralismo associativo e stabilisce rapporti di collaborazione con fondazioni, associazioni ed altri istituti, nazionali ed internazionali, a carattere politico-culturale e senza fini di lucro, garantendone e rispettandone l'autonomia... riconosce tali fondazioni, associazioni ed istituti quali strumenti per la divulgazione del sapere, il libero dibattito scientifico, la elaborazione politico-programmatica".

**In questo contesto l'Associazione CIPeC** intende approfondire, con spirito unitario, le tematiche che possono contribuire alla crescita e allo sviluppo della proposta politica del PD e del Centro Sinistra.

**Con la costituzione del "CIPeC Brescia"** si intende, altresì, partecipare attivamente allo sviluppo di un confronto pluralistico, nella convinzione che nel *solco proprio della tradizione della sinistra riformista e democratica italiana, vi sia un patrimonio da non dissipare*. Un patrimonio culturale che possa essere ulteriormente arricchito e rinnovato con la capacità di assumere pienamente anche le sfide del futuro, dei nuovi temi della democrazia contemporanea, della libertà e della giustizia sociale, delle pari opportunità, dei diritti sociali, civili e del lavoro, dei fattori di coesione sociale e dell'ambientalismo.

# **STATUTO**

## **CIPeC*brescia***

### **Centro di Iniziative Politiche e Culturali**

#### **Articolo 1. Costituzione, denominazione e sede.**

1. È costituita l'Associazione politico-culturale denominata: "Centro di Iniziative Politiche e Culturali", in sigla: "CIPeC Brescia", con sede a Brescia, Via Risorgimento n. 18.

#### **Articolo 2. Finalità ed attività.**

1. L'Associazione persegue scopi di promozione culturale, con particolare attenzione all'impegno ed all'iniziativa politica dei cittadini, alla partecipazione democratica, al progresso culturale e allo sviluppo civico, economico e sociale.

2. A tal fine, promuove iniziative, confronti, convegni, ricerche, nonché pubblicazioni, studi, attività di formazione, anche in collaborazione con altri centri culturali, istituzioni, fondazioni ed associazioni.

3. L'Associazione può aderire ad iniziative o promuovere attività, anche non espressamente previste nei commi 1 e 2, purché abbiano finalità di carattere sociale, civile e di solidarietà corrispondenti allo Statuto ed alla propria qualificazione di associazione di promozione culturale, civile e sociale.

4. L'attività del Centro può altresì accordarsi con quella di altre Associazioni od Enti aventi finalità analoghe, prevedendo anche la propria collaborazione e partecipazione ad organismi di coordinamento.

5. L'Associazione non ha scopo di lucro. Possono essere svolte attività commerciali, marginali e non di carattere continuativo, direttamente collegate alla promozione e valorizzazione di singole iniziative.

#### **Articolo 3 . Componenti dell'Associazione e categorie di soci**

1. L'Associazione è composta dai Soci, Fondatori e Ordinari, che hanno versato le quote associative stabilite dal Consiglio Direttivo..

2. Sono Soci Fondatori i soci che hanno partecipato alla costituzione dell'Associazione CIPeC e che hanno inizialmente sottoscritto lo Statuto.

3. Sono Soci Ordinari i soci che, condividendo le finalità statutarie, hanno aderito successivamente alla costituzione del Centro e partecipano all'attività della Associazione.

4. Per l'adozione delle deliberazioni, relative all'ammissione e all'esclusione dei Soci, è richiesto il consenso della maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo; per la nomina degli organi sociali, le modifiche statutarie e lo scioglimento dell'associazione è richiesta la presenza della metà più uno dei soci.

#### **Articolo 4 . Ammissione, esclusione e recesso del socio.**

1. La domanda di ammissione a Socio dovrà essere sottoposta all'approvazione del Consiglio Direttivo, che delibererà con le maggioranze previste dal presente Statuto.

2. L'ammissione a Socio sarà esecutiva a tutti gli effetti solo a seguito dell'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Direttivo e del versamento della quota associativa prevista.

3. L'eventuale costituzione di sedi distaccate a livello territoriali è approvata e regolata dal Consiglio Direttivo.

4. Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei Soci per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente Statuto, nonché per scorrettezza di comportamento o per il perseguimento di finalità difformi da quanto previsto dallo Statuto.

5. I Soci possono con preavviso scritto recedere dall'Associazione, fermo restando l'adempimento delle obbligazioni già assunte.

### **Articolo 5. Organi dell'Associazione.**

1. Sono organi dell'Associazione, laddove istituiti ai sensi del presente Statuto:

- l'Assemblea dei Soci
- il Presidente dell'Assemblea dei soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente del Consiglio Direttivo;
- il Collegio dei Garanti
- il Comitato Culturale

### **Articolo 6. Assemblea dei soci**

1. L'Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci, Fondatori ed Ordinari, in regola con il versamento della quota associativa.

2. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione ovvero, in caso di sua assenza o impedimento, da un Socio da lui indicato o, in mancanza di tale indicazione, dal Socio anziano.

3. L'Assemblea dei Soci si riunisce in sedute ordinarie almeno due volte all'anno ed è validamente costituita in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, salvo quanto previsto dal comma 4. Solo nel caso di assemblee dei soci in cui è richiesta una maggioranza qualificata, ogni socio può votare con un massimo di due deleghe.

4. L'Assemblea dei Soci, riunita con la presenza di almeno la metà più uno dei Soci, nomina al suo interno il Presidente dell'Assemblea ed i componenti del Consiglio Direttivo in numero non superiore a cinquanta componenti.

### **Articolo 7. Compiti dell'Assemblea**

1. All'Assemblea spettano i seguenti compiti:

a) in sede ordinaria:

- discutere il rendiconto consuntivo di ogni anno su relazione del Presidente dell'Assemblea;
- eleggere il Presidente dell'Assemblea ed il Consiglio Direttivo;
- definire l'indirizzo generale dell'attività dell'Associazione, esaminare ed approvare il programma di lavoro proposto dal Consiglio direttivo;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo.
- può deliberare la costituzione del Collegio dei Garanti e del Comitato culturale.

b) in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

### **Articolo 8. Compiti del Presidente dell'Assemblea dei soci**

1. Il Presidente dell'Assemblea dei Soci è eletto con la maggioranza assoluta dei presenti e con le modalità previste dal c. 4 dell'art.6, dura in carica tre anni;
2. Convoca e presiede le sedute dell'Assemblea dei Soci, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
3. Garantisce, per quanto di competenza, l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e ne verifica l'applicazione;
3. propone all'Assemblea criteri, indirizzi e nominativi per l'eventuale costituzione del Comitato culturale e del Collegio dei Garanti.

### **Articolo 9. Consiglio Direttivo.**

1. Il Consiglio Direttivo è composto da Soci in numero non superiore a 50 componenti, di cui almeno la metà da Soci Fondatori, ed è eletto dall'assemblea nel pieno rispetto di quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 6.
2. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica tre anni e sono rinnovabili. Il Presidente dell'Assemblea fa parte di diritto del Consiglio Direttivo;
3. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il proprio Presidente e può, altresì, eleggere, sempre al suo interno, un Vice Presidente determinandone le funzioni. Su proposta del Presidente, nomina un Segretario, in qualità di verbalizzante, anche non consigliere, ed un Tesoriere. Può altresì nominare un Esecutivo in numero non superiore a 9 componenti tra i quali fanno parte di diritto il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario.
4. Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto riservato dal presente Statuto alla competenza degli altri organi dell'Associazione.
5. In particolare, il Consiglio Direttivo provvede a:
  - a) determinare le linee dell'attività dell'Associazione sulla base degli indirizzi generali dell'Assemblea dei soci, valutare il programma presentato dal Comitato culturale e predisporre il programma di lavoro annuale;
  - b) predisporre il rendiconto economico da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
  - c) stabilire la quota ed i criteri dell'adesione;
  - d) deliberare in ordine all'accettazione di eventuali donazioni, all'acquisto e all'alienazione di beni immobili e mobili;
  - e) deliberare le eventuali erogazioni da effettuare per il raggiungimento delle finalità istituzionali e le iniziative dell'Associazione;
  - f) proporre all'assemblea dei Soci l'adozione di un regolamento che definisca criteri e procedure di organizzazione per il funzionamento interno e che possa eventualmente prevedere anche l'assegnazione di deleghe a singoli Consiglieri e la costituzione di gruppi di lavoro tematici;
  - g) deliberare, con la maggioranza assoluta dei suoi componenti, in merito all'adesione dei nuovi associati, oltre che all'attribuzione e alla revoca della qualità di Socio.

## **Articolo 10. Presidente del Consiglio Direttivo.**

1. Il Presidente del Consiglio Direttivo è eletto tra i suoi componenti, dura in carica tre anni e può essere riconfermato.
2. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione e ad esso spetta:
  - a) esercitare tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale dell'Associazione;
  - b) sovrintendere all'attuazione del programma;
  - c) convocare e presiedere le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Esecutivo, ove costituito, fissando l'ordine del giorno e dirigendone i lavori;
  - d) agire e resistere davanti a qualsiasi autorità amministrativa o giurisdizionale, nominando avvocati.
3. Il Presidente può affidare deleghe specifiche per l'esercizio di specifiche attività ad altri membri del Consiglio Direttivo.

## **Articolo 11. Convocazione e quorum.**

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei, compresi i sistemi informatici di comunicazione, con almeno tre giorni di preavviso o, in caso di urgenza, con un giorno di preavviso.
2. L'avviso di convocazione deve contenere l'ordine del giorno della seduta, il luogo e l'ora.
3. Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, da un Socio da lui indicato o, in mancanza di tale indicazione, dal Socio anziano.
4. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti, in caso di parità vale il voto di chi presiede.

## **Articolo 12. Collegio dei Garanti**

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio dei Garanti costituito da cinque membri, scelti tra i Soci. Al loro interno, eleggono un Presidente con il compito di convocare e presiedere il Collegio stesso..
2. Le eventuali sostituzioni dei Componenti il Collegio dei Garanti, effettuate nel corso del triennio, devono essere convalidate nella prima riunione dell'Assemblea convocata successivamente alla nomina. I componenti così nominati decadono con gli altri componenti.
3. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra gli aderenti, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, tra i membri degli organi e tra gli organi stessi; giudica *ex bono et aequo*, senza formalità di procedure ed il suo lodo è inappellabile.

## **Articolo 13. Il Comitato culturale**

1. Il Presidente dell'Assemblea può proporre all'Assemblea dei Soci l'eventuale costituzione d'un Comitato Culturale, composto fino ad un massimo di dieci componenti, anche non soci, scelti tra personalità del mondo culturale, professionale, scientifico, politico, dell'associazionismo e del volontariato.
2. Il Comitato Culturale è presieduto dal Presidente dell'Assemblea o da un suo delegato, si riunisce per individuare i temi e le linee di indirizzo da proporre al Consiglio Direttivo e per sviluppare il programma di attività dell'Associazione.

#### **Articolo 14. Patrimonio**

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito dalle quote associative, da eventuali indennità e contributi pubblici o privati, donazioni, nonché da eventuali introiti straordinari.
2. L'Associazione può raccogliere contributi per lo sviluppo delle attività proprie, erogati con spirito di liberalità, in linea con le finalità ed principi costitutivi dell'associazione.
4. Non è consentita la distribuzione, anche in modo indiretto, di fondi, di riserve o capitale durante la vita dell'associazione, in quanto le risorse dovranno essere impiegate per il funzionamento dell'Associazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.
5. E' fatto obbligo, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, di impegnare gli avanzi di gestione e di devolvere il patrimonio ad altre Associazioni aventi analoghe finalità di impegno culturale, civile e di pubblica utilità.
6. Gli associati non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

#### **Articolo 15. Esercizio Finanziario**

1. E' fatto obbligo di redigere il rendiconto economico annuale.
2. L'esercizio annuale di gestione ha inizio il 1° gennaio e termine il 31 dicembre di ciascun anno.  
Entro tale termine, l'assemblea esamina il programma di lavoro e la relativa previsione di spesa, per l'anno successivo, ed entro il 30 aprile successivo il rendiconto economico dell'esercizio decorso, proposto dal Consiglio Direttivo.  
Qualora particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del rendiconto può avvenire entro il 30 giugno.
3. Gli eventuali avanzi della gestione annuale saranno impiegati per il potenziamento delle attività dell'Associazione.
4. È vietata la distribuzione ai soci o a terzi di avanzi di gestione, nonché di fondi e riserve
5. Il bilancio viene redatto secondo i principi contabili degli enti no-profit, sulla base degli indirizzi del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili.

#### **Articolo 16. Durata ed estinzione dell'Associazione**

1. L'Associazione è costituita senza limiti di durata e si estingue se lo scopo dello stesso diviene impossibile o il patrimonio diventa insufficiente e, in generale, quando ricorrano le cause di estinzione previste dal Codice Civile.
2. In caso di estinzione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio è devoluto a favore di altre organizzazioni aventi analoghi scopi o che perseguano finalità di promozione sociale, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Al fine di provvedere alle attività di liquidazione, il Consiglio Direttivo nomina uno o più liquidatori che possono anche essere scelti tra i membri del stesso organo.

#### **Articolo 17. Disposizioni finali**

1. Gli organi dell'Associazione saranno validamente costituiti e potranno legittimamente operare nella composizione e per la durata determinata in sede di atto costitutivo.
2. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del Codice Civile e le norme di legge vigenti in materia.

**Articolo 18. Norma transitoria**

1. In sede di prima elezione, Presidente dell'Assemblea e Consiglio Direttivo saranno eletti dalla maggioranza assoluta dei soci presenti.

Brescia, 27 ottobre 2011

Constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, lo Statuto è stato approvato all'unanimità dai soci presenti, nella seduta del 27.10.2011.

Brescia, via Risorgimento n. 18